



EMERGENZA
1530



MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 31 /2006

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI ANCONA

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio Marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Ancona, che comprende il territorio dei Comuni di Senigallia, Montemarciano, Falconara Marittima, Ancona, Sirolo e Numana, nonché stabilire i limiti di navigazione rispetto alla costa lungo il litorale dei comuni sopracitati;

Visto il Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171, “Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08/07/2003, n. 172;

Visto l'art. 8 della Legge 8 Luglio 2003 n° 172 “Disposizioni per il riordino e per il rilancio della nautica da diporto ed il turismo nautico”, con il quale, in deroga all'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, viene trasferita al Capo del Compartimento Marittimo la competenza ad emanare Ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 Giugno 1999, n. 205";

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n° 478, "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto";

Viste le circolari prot. n° 34660 in data 7 Aprile 2006 e n° 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aventi per oggetto rispettivamente "Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento" ed “Attività di salvamento con l’impiego delle moto d’acqua – Riconoscimento corsi per istruttori ed operatori di salvamento con moto d’acqua – Soc. K38 Italia”;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106 recante norme sulla “ *disciplina del volo da diporto o sportivo* ” ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404;

Visto il dispaccio n°. 5171661/A.2.50 in data 23 aprile 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla "Possibilità di impiego di unità cinofile da salvataggio";

Vista la legge della Regione Marche n° 10/99;

Visto l'articolo 105 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n.88;

Visto l’art. 130 del D.P.R. 02/10/68 n° 1639 “Regolamento per l’esecuzione della legge 14/07/65 n° 963”, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il dispaccio Dem 2A/1465/A2.50 in data 06 luglio 2000 dell'Unità di Gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo;

Visto il dispaccio n° 82/022468 del 03/04/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti gli articoli 17, 28, 30,68,81,1161,1164,1174,1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

Considerato che il litorale del Circondario Marittimo di Ancona è formato in gran parte da spiagge di tipo sabbioso/ghiaioso e che la particolarità del litorale di cui alle seguenti zone:

- spiaggia ricompresa nel comune di Ancona delimitata a nord dal cantiere navale Fincantieri ed a sud, dallo scoglio del Trave;
- spiaggia ricompresa nei Comuni di Ancona e Sirolo delimitata a nord dalla perpendicolare a mare della chiesetta di S. Maria di Portonovo ed a sud dagli scogli delle Due Sorelle

impone di dettare una disciplina specifica, ai fini della salvaguardia della sicurezza delle persone, che regolamenti le attività svolgentesi nei predetti tratti del litorale e relativi, antistanti, specchi acquei;

Viste le proprie ordinanze n° 62/2005 in data 29/06/2005, n° 31/2005 in data 11/05/2005, n° 26/2004 in data 21/05/2004, n° 63 bis/03 in data 30/07/03, n° 36/03 in data 10/06/03 n° 24/2002 in data 08/05/2002;

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1** Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono. Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita dai singoli comuni costieri ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e deve issare una **bandiera rossa** ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.
- 1.2** Nelle spiagge libere, i Comuni, se non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all' Autorità Marittima e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.
- 1.3** Analogo obbligo è posto a carico dei titolari delle concessioni ad uso esclusivo delle "colonie marine". In tale ipotesi, infatti, è fatto obbligo agli stessi di garantire il servizio di salvamento per tutto il periodo di permanenza in spiaggia della colonia e contestualmente di apporre idonea segnaletica, nelle medesime modalità di cui al precedente punto 1.2, indicante altresì gli orari precisi in cui il predetto servizio non è presente. In tal caso la dicitura da utilizzare sarà la seguente: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO DALLE ORE _____ ALLE ORE _____"**

ART. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

2.1 La zona di mare per la profondità di 300 metri dalla battigia ridotta a m. 100, in considerazione della particolare morfologia della costa, nelle seguenti aree:

- spiaggia ricompresa nel comune di Ancona delimitata, a nord, dal cantiere navale Fincantieri ed a sud dallo scoglio del Trave;
 - spiaggia ricompresa nei comuni di Ancona e Sirolo delimitata, a nord, dalla perpendicolare a mare della chiesetta di S. Maria di Portonovo ed a sud dagli scogli delle Due Sorelle);
- è riservata alla balneazione.

Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall' altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione.

Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.

2.2 I Comuni rivieraschi per le spiagge libere frequentate da bagnanti ed i concessionari per le aree in concessione devono segnalare, con tabelle fissate su pali e portanti l'indicazione "**LIMITE DELLE ACQUE SICURE**" (mt. -1,60 di profondità), o con boe portanti la medesima dicitura, il limite della zona di mare ove possano, senza pericolo, spingersi coloro che non sanno nuotare.

Qualora tale limite venga segnalato mediante l'apposizione di galleggianti, questi devono essere di colore bianco, saldamente ancorati al fondo ed opportunamente distanziati in modo tale da essere ben visibili dagli utenti lungo tutto il fronte a mare.

Gli stessi soggetti devono, altresì, informare il pubblico circa la presenza di eventuali fattori di rischio per la balneazione quali la presenza di buche, avvallamenti nel fondo marino, scogliere sommerse e correnti pericolose.

2.3 Nella predetta zona di mare, nelle ore comprese tra le 08,30 e le 19,30 E' VIETATO:

a) Il transito di qualsiasi unità navale, wind surf compresi, ad eccezione dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, lance nonché pedalò e simili. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità, che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del

Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “**Servizio campionamento**”, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnanti devono tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Le imbarcazioni a motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi - dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;

b) L'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

2.4 Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti si richiamano le indicazioni di carattere generale contenute nel decreto ministeriale 5 Ottobre 1999 n° 478 in premessa citato. Il conduttore è responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare.

2.5 Nello specchio acqueo ubicato immediatamente a ridosso dello scoglio del Trave (per 200 mt. lato Portonovo) è consentito, in deroga a quanto dianzi stabilito, l'ormeggio (e conseguentemente il transito per accedere in quella zona) mediante ancoraggio fino ad una distanza di 50 mt. dalla costa.

ART. 3 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 E' vietata la balneazione:

- a) Nei porti;
- b) Nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- c) Fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso e di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 200;
- d) All' interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati.

ART. 4 - PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA DELLE SPIAGGE

4.1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo E' VIETATO

- a) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. (1000 piedi);

- b) Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione;
- 4.2.** Sulle spiagge del Circondario Marittimo è fatto obbligo a tutti i concessionari delle strutture balneari di posizionare, lato mare, alle estremità della propria area in concessione cartelli idonei ad indicare il numero della concessione di riferimento.

ART. 5 – SERVIZIO ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE

5.1 Durante l' orario d' apertura e fermo restando quanto previsto dal precedente punto 1.2, i concessionari singoli o associati di strutture balneari devono:

- organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente bagnante abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto;
- esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza;
- se particolari conformazioni dell' arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, incrementare il numero degli assistenti abilitati al nuoto, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.

Detto assistente:

- 5.2**
- a) deve indossare una maglietta con la scritta "BAGNINO DI SALVATAGGIO";
 - b) deve essere dotato di fischiello;
 - c) deve avere a disposizione un'unità a remi (pattino) di servizio dipinta di rosso contraddistinta dalla scritta "SALVATAGGIO";
 - d) deve verificare, prima di iniziare il proprio turno, la presenza di tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, segnalando al concessionario le eventuali carenze riscontrate in vista dell'immediato ripristino;

- 5.3** non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- 5.4** deve svolgere la propria attività, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso una postazione di salvataggio da ubicarsi, il più vicino possibile alla zona di intervento, su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri, oppure, qualora ritenuto più proficuo ai fini della efficienza/efficacia del servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti, incrociare a bordo dell'imbarcazione di servizio nello specchio acqueo antistante lo stabilimento. Se non risulta assicurato tale servizio si procede alla chiusura d' autorità delle strutture fino all' accertamento del ripristino del servizio. Per le spiagge ricomprese nel Comune di Sirolo e per il solo turno pomeridiano, il servizio potrà essere disimpegnato dalle ore 15:00 alle ore 17:00, a condizione che tale variazione venga comunicata all'inizio della stagione balneare alla Capitaneria di Porto di Ancona e che sia osservata presso tutti gli stabilimenti balneari e spiagge libere. In difetto dovrà osservarsi la fascia oraria 16:00/18:00.
- 5.5** 1) L'assistente ai bagnanti deve altresì vigilare circa possibili improvvisi pericoli che si dovessero presentare durante la balneazione e in particolare sulle eventuali alterazioni del moto ondoso del mare (le cosiddette "onde anomale") che possano costituire motivo di pericolo o apportare inconvenienti ai bagnanti in prossimità della linea di battigia.
- In tale circostanza, l'assistente abilitato al salvataggio darà l'immediato seguente avviso: **Attenzione ! Moto ondoso in aumento.**

In reazione a quanto precede, la postazione fissa dell'assistente di salvataggio dovrà essere dotata di adeguati sistemi acustici di comunicazione (altoparlanti, megafoni o altro).

2) Il titolare dello stabilimento balneare, qualora siano constatati i fenomeni sopra descritti, deve darne immediata notizia alla Capitaneria di Porto, tramite il numero verde 1530, per le azioni di accertamento di eventuali responsabilità in ordine al verificarsi di tali eventi.

5.6

Nei rimanenti periodi giornalieri di apertura degli stabilimenti balneari, e precisamente dalle ore 8.30 alle ore 10.00, dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.30, i concessionari devono assicurare il servizio di assistenza con idoneo personale munito almeno di brevetto per l'assistenza a terra. Nel Comune di Sirolo, qualora il servizio di salvamento venga assicurato dalle ore 15:00 alle ore 17:00, l'ultimo turno per l'assistenza a terra avrà inizio alle ore 17:00 e termine alle ore 18:30. Detto personale deve stazionare nei pressi della battigia ed indossare, per essere facilmente riconoscibile, idonee magliette o canotte con apposita scritta e berretto bianco.

5.7

Gli orari sopra indicati, con a fianco i servizi corrispondenti assicurati devono, ad opera dei concessionari, essere resi noti con appositi cartelli all'ingresso degli stabilimenti ed in prossimità della battigia, possibilmente con traduzione anche nelle lingue inglese, francese e tedesco. Ferma restando la diretta responsabilità di ogni singolo concessionario, per quanto concerne la più completa garanzia di sicurezza per i bagnanti nello specchio acqueo antistante la rispettiva concessione, è ammesso che più titolari di concessioni

contigue possano consorzarsi in modo da assicurare il servizio di salvamento:

- con un assistente bagnante e relativa imbarcazione almeno ogni 150 mt. di fronte;
- con un assistente munito almeno di brevetto per l'assistenza a terra per ogni 300 mt. di fronte.

I concessionari che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno darne preventiva comunicazione scritta all'Ufficio dell' Autorità Marittima competente per territorio, precisando l'esatta dislocazione delle postazioni di salvataggio nonché i nominativi e gli estremi del brevetto degli operatori destinati al servizio. Tale organizzazione del servizio di salvataggio non esime ogni singolo concessionario dall'obbligo di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare comunque attivamente alla sicurezza dei bagnanti;

5.8 Presso ogni postazione di salvataggio di cui al para 5.4 devono essere perennemente disponibili:

- Un binocolo e un megafono;
- 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle su rullo, agganciato alla precitata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi ove se ne ravvisi la necessità;
- un paio di pinne;
- un'unità a remi (pattino) dipinta di rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome dello stabilimento dipinto di bianco, dotata di due salvagenti anulari muniti ciascuno di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa, di un paio di pinne, di una maschera e di un ancorotto. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e mantenuta sempre pronta all'impiego

- È data facoltà al concessionario/gestore di impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa al natante di cui al precedente punto, una moto d'acqua (acquascooter) previa istanza da presentare alla Capitaneria di Porto di Ancona ed alle condizioni riportate nell'autorizzazione che verrà all'uopo rilasciata.
- La domanda, in particolare, dovrà contenere:
 1. i nominativi ed i titoli – patente nautica e brevetto di assistenza bagnante – del personale da impiegare;
 2. caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 3. modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
 4. polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
 5. la dichiarazione da parte del medesimo soggetto istante di farsi carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con acquascooter.

ART. 6 -DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

- 6.1** In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
- 6.2** Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso.
- L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
- 6.3** Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:

- Tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, corredate da riduttore di pressione. Delle tre bombolette, due debbono risultare collegate al gruppo riduttore e fornite di tubo e mascherina per uso immediato e la terza di riserva;
- Un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;
- Un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
- Una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

6.4 Oltre a quanto previsto nel presente articolo ogni stabilimento balneare deve essere dotato:

- di n° 1 (uno) estintore ogni 15 cabine o frazione di tale numero di tipo approvato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M 20/12/82 con capacità estinguente almeno 211 A-89 BIC;
- di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 6.3 del presente articolo.
- Ogni concessionario dovrà porre in massimo risalto il NUMERO BLU per le emergenze in mare. Tale servizio, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità Marittima componendo il numero telefonico gratuito 1530 per segnalazioni di S.O.S., per emergenze reali in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio i concessionari dovranno sensibilizzare i propri utenti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che blocchino la funzionalità della struttura ed impediscano i reali interventi urgenti.

ART. 7 - DISCIPLINA DEI SUBACQUEI IN IMMERSIONE

7.1. L'applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare ma si estende all'intero anno.

- 7.2** Ogni subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi in superficie secondo le modalità di cui al successivo punto 7.3.
- 7.3** Il segnale di superficie è di giorno quello previsto dall'art. 130 del D.P.R. 1639/68 in premessa citato (galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 mt.). Di notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro di orizzonte ed ad una distanza non inferiore a 300 mt.
- 7.4** All'obbligo di segnalazione è soggetto anche il bagnante che effettui attività di nuoto al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione durante la stagione balneare. In tal caso il galleggiante di segnalazione dovrà essere collegato al nuotatore con una sagola non più lunga di 3 mt.
- 7.5** Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico, a bordo del quale è obbligatoria la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire.
- 7.6** Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 mt. dalla verticale del segnale.
- 7.7** Se vi sono più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale, qualora tutti i subacquei operino entro il raggio di 50 mt. dalla verticale del segnale di superficie.

ART. 8 - DISCIPLINA DELLA DISTANZA MINIMA DI NAVIGAZIONE DAGLI APPRESTAMENTI DI SEGNALAZIONE DEI SUBACQUEI IMMERSI IN MARE

- 8.1** Le norme contenute nel presente articolo si applicano a tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Ancona.
- 8.2** L'applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare, ma si estende all'intero anno.
- 8.3** Tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Ancona dovranno, in corso di navigazione, prestare la massima attenzione all'eventuale presenza in mare di alcuno dei segnali diurni o notturni, prescritti dal precedente articolo 7, per

indicare la presenza di subacquei in immersione ovvero bagnanti intenti nell'attività di nuoto.

- 8.4** In caso di avvistamento di tali segnali, le unità navali dovranno procedere, con la massima cautela, mantenendosi ad una distanza di almeno 100 (cento) metri dalla verticale del galleggiante di segnalazione o del mezzo nautico di appoggio.

ART. 9 - DISCIPLINA DELLA PESCA

- 9.1** L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 9.2 **E' VIETATO** nelle fasce di mare di metri 300 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco, nel periodo compreso dalle ore 08:30 e le 19:30.

Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti e consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.

- 9.2** La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, solitamente frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.

- 9.3** **E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

- 9.4** Chiunque esercita attività subacquee, diverse dalla pesca, deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa, di cui al precedente art. 7 vigente per il subacqueo, quando si immerge al di fuori della fascia destinata alla balneazione.

ART. 10 - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DEL TRAINO GIOCHI D'ACQUA

- 10.1** La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 Luglio 1974 del Ministero della

Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al traino dei giochi d'acqua (banana boat, ciambelle e similari).

10.2 L' esercizio di tali attività è consentito nelle ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo), ad una distanza superiore a 1000 metri dalla linea di battigia per quanto attiene lo sci nautico ed il paracadutismo ascensionale ed ad una distanza ricompresa tra i 300 mt. e i 500 mt. per il traino dei giochi d'acqua.

10.3 la pratica delle attività in questione è inoltre subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, prescritte dal predetto D.M., che per opportunità si richiamano:

a) i conduttori dei natanti a motore devono essere regolarmente abilitati ed essere assistiti da altra persona esperta di nuoto; i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso, riconosciuti idonei dall' Autorità Marittima; durante le fasi dell'esercizio, la distanza fra il mezzo e lo sciatore e gli altri natanti non deve essere inferiore a 12 metri. La partenza ed il recupero della persona trainata devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti ed imbarcazioni. Tutte le imbarcazioni utilizzate per lo sci nautico per conto terzi, devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dall' Autorità Marittima;

b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e lo sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;

c) i mezzi nautici devono essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore, oltre che di una adeguata cassetta di pronto soccorso e, per ogni sciatore trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso;

d) le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività devono garantire espressamente la copertura di tutti i danni comunque derivanti dall'espletamento dell'attività esercitata.

e) qualora l'esercizio delle attività di cui al presente articolo venga svolto per conto terzi l'esercente deve munirsi delle prescritte autorizzazioni, ivi

compresa quella rilasciata dall'Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza dei bagnanti.

ART. 11 - NAVIGAZIONE, LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO.

11.1 La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati a diporto dei bagnanti, comunemente denominato jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi, pedalò e simili nonché delle tavole a vela e piccoli natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. è regolamentata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 11.2 a 11.10 (escluso il punto 11.4) e 11.14:

11.2 I piccoli natanti a remi o a pedali non possono allontanarsi più di 300 mt. dalla costa;

11.3 Le tavole a vela e le piccole unità a vela non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa;

11.4 I natanti a motore, qualora il conducente sia privo di patente nautica ed in ogni caso con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo **13.2**, non possono allontanarsi oltre le sei miglia dalla costa;

11.5 La locazione può essere effettuata dalle ore 07.00 alle ore 18.30 di ogni giorno con mare e tempo assicurati. In caso di avverse condimeteo il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di due bandiere rosse su appositi pennoni situati sulla spiaggia.

11.6 Sui natanti indicati al precedente articolo 11.2 possono imbarcare un numero di persone che abbiano la possibilità di stare sedute e comunque non superiore a quattro.

11.7 I natanti in questione possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore ha la facoltà di chiedere all'atto della locazione, apposita dichiarazione di capacità a nuoto.

11.8 Gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazioni della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo.

11.9 Il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti locati, in caso di pericolo o di cambiamento del

tempo (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare). Tale unità, qualora l'attività abbia ad oggetto i mezzi di cui al successivo articolo 11.11 o natanti a vela, deve essere dotata di motore.

11.10 Il locatore è obbligato ad informare gli utenti sui limiti previsti nei precedenti punti 11.2, 11.3 e 11.4.

11.11 La locazione ed il noleggio di unità a motore, di scooters acquatici e mezzi simili è consentita negli specchi acquee antistanti le spiagge del Circondario, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 11.5 – 11.9, delle norme relative all'uso previste dal successivo articolo 13 e previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 10.3 lett. e).

11.12 Il locatore è tenuto a verificare che il locatario sia in possesso, qualora richiesto dalla tipologia del natante impiegato, della prescritta abilitazione alla condotta del mezzo, annotandone i relativi estremi sul Registro di cui al successivo articolo 11.14 (voce note).

11.13 Il locatore/noleggiante deve consegnare il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza – D.M. 478 del 05/10/1999 – e, qualora a motore, coperto dall'assicurazione obbligatoria – Legge 24/12/1969 n° 990 e successive modifiche ed integrazioni - . Gli esercenti l'attività dovranno, altresì, munirsi delle polizze assicurative a copertura e garanzia di tutti i danni comunque derivanti dall'espletamento dell'attività esercitata.

11.14 il noleggiante/locatore deve tenere un registro in cui sono elencati il numero, il tipo e le caratteristiche delle unità da diporto destinate alla locazione, il numero massimo delle persone trasportabili. Vengono annotati sul registro le generalità, gli estremi del documento d'identità personale del conduttore/noleggiatore, numero progressivo dell'unità locata/noleggiata, nonché data ed orario di inizio e fine della locazione/noleggio.

11.15 in caso di locazione il conduttore, durante il periodo d'uso, sarà responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate; in caso di noleggio i natanti dovranno essere condotti dal noleggiante e/o persona in possesso di abilitazione alla condotta di unità da diporto destinate al noleggio e/o idoneo titolo professionale marittimo, che sarà responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate.

11.16 Le Ditte e le Società aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario che intendono effettuare l'attività di locazione/noleggio dei natanti da diporto di cui al precedente articolo 11.11 devono presentare presso la Capitaneria di Porto di Ancona, all'atto della domanda, la seguente documentazione:

- Istanza in duplice copia, di cui una in bollo da €14,62;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. attestata da certificato camerale, ovvero da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione);
- Copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio; elenco e caratteristiche delle unità che si intendono utilizzare per l'attività, ivi compresa l'unità di appoggio.

ART. 12 - CORRIDOI DI LANCIO

12.1 L'attraversamento da parte dei natanti diversi da jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e mezzi simili della zona riservata alla balneazione potrà avvenire solo entro appositi corridoi di lancio aventi le seguenti caratteristiche:

12.2 Larghezza metri 20. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20.

12.3 Profondità non inferiore a metri 300 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti).

12.4 Delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione possibilmente collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri.

12.5 Individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

Norme di comportamento.

12.6 I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con l'attività di balneazione. Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica, possibilmente con traduzione anche nelle lingue inglese -francese -tedesco, indicante il divieto di balneazione.

12.7 Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo.

12.8 Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.

12.9 E' fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

ART. 13 - DISCIPLINA SULL' USO DELLE TAVOLE A VELA, DELLA NAVIGAZIONE DEI JET-SKY (SCOOTER D'ACQUA) E NATANTI SIMILARI

13.1 La navigazione delle tavole a vela (windsurf) e degli scooters acquatici (la cui completa disciplina è contenuta nell'ordinanza n° 77/97 del 04/08/97 e della quale si evidenziano, di seguito, i principali punti) è vietata all'interno dei porti, nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi e lungo le rotte di accesso ai porti delle medesime, a distanza inferiore ad un miglio dall'imboccatura del porto di Ancona ed a 500 metri dai restanti porti del Circondario, nonché nelle zone riservate alla balneazione come dapprima individuate;

13.2 E' vietata la condotta delle tavole a vela ai minori di 14 anni, quella dei natanti a motore, per i quali non sia richiesta la patente nautica per le caratteristiche del mezzo, ai minori di anni 16 e quella degli scooters acquatici e similari ai minori di anni 18; **per la conduzione di questi ultimi è sempre necessario il possesso della patente nautica da diporto.**

13.3 Le tavole a vela e gli scooters acquatici possono navigare solo nelle ore diurne, con mare e tempo assicurati, ad una distanza non superiore a un miglio dalla costa e, nella stagione balneare così come definita dai singoli comuni costieri, ad una distanza non inferiore ai 500 metri, salvo i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all'occorrenza.

13.4 Nel corso della stagione balneare l'atterraggio e la partenza dei windsurf e degli scooters acquatici e similari dalla riva devono avvenire, eccettuate le zone di mare sopra individuate, solo entro appositi corridoi di lancio come precisato al precedente

articolo 12 e secondo la disciplina ivi contenuta, ed in ogni caso con l'adozione della massima cautela per evitare incidenti o molestie ai bagnanti. In mancanza dei corridoi di lancio è fatto obbligo ai conduttori delle tavole a vela e degli scooters acquatici di attraversare le zone riservate ai bagnanti rispettivamente a VELA AMMAINATA ed a MOTORE SPENTO;

13.5 I conduttori delle tavole a vela e degli scooters acquatici devono sempre indossare una muta galleggiante ovvero una cintura di salvataggio di tipo conforme ed osservare le altre norme comunque vigenti in materia di sicurezza. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

13.6 L'uso degli scooters acquatici, in vista della doverosa salvaguardia della tranquillità e della quiete degli altri utenti del mare, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto è limitato nel seguente modo:

-divieto di circolazione dalle 10,00 alle 13:00.

E' vietato il deposito degli scooter su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione.

13.7 Nel corso della stagione balneare la disciplina di kite-surf è sottoposta all'autorizzazione dell' Autorità Marittima e comunque, ove autorizzata, potrà svolgersi nello specchio acqueo ricompreso tra i 500 metri ed un miglio dalla costa.

13.8 Nella fascia di mare tra il limite esterno delle acque riservate alla balneazione, così come individuato dal Capo del Circondario Marittimo di Ancona, ed i 500 metri dalle coste a picco e dei 1000 metri dalle coste sabbiose, le unità a motore devono procedere ad una velocità non superiore a 10 nodi e navigare comunque in dislocamento.

ART. 14- TRASPORTO PASSEGGERI IN BREVI GITE.

Fermo restando quanto prescritto nel precedente articolo 2:

14.1 Le imbarcazioni a vela od a motore adibite al servizio pubblico di trasporto in brevi gite devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dall' Autorità Marittima competente,

14.2 Dette imbarcazioni, oltre ai regolamentari segni di individuazione prescritti dagli artt. 308 e 309 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione,

devono avere una fascia larga almeno 15 cm. pitturata in arancione lungo tutto lo scafo al di sotto della falchetta, nonché esporre in modo ben visibile e a poppa una tabella a caratteri indelebili con la seguente dicitura: "PORTATA PASSEGGERI N. _____" (indicando il numero prescritto nella relativa autorizzazione di cui al precedente comma 1.1);

14.3 Alle stesse imbarcazioni è fatto divieto di uso di altoparlanti, nonché di ogni altro mezzo di propaganda acustica dalle ore 13.00 alle ore 16.00. E' consentito l'uso del giradischi oltre i 500 metri di distanza dalla spiaggia, purché sprovvisto di amplificatori, ed il cui volume sia limitato alle necessità di ascolto dei passeggeri imbarcati;

14.4 Il trasporto dei passeggeri deve essere effettuato solo con mare e tempo assicurati;

14.5 Per l'ormeggio ed il tiro a secco delle imbarcazioni autorizzate al trasporto dei passeggeri in brevi gite vengono assegnate, dall' Autorità Marittima, apposite zone riconoscibili da particolari segnali da mantenersi sulla spiaggia a cura del concessionario dello stabilimento o del servizio di noleggio;

14.6 L'atterraggio e la partenza dalle spiagge destinate alla balneazione sono consentiti a condizione che: a) l'elica sia schermata; b) la rotta sia perpendicolare alla costa; b) sia presente un efficace servizio di vedetta.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva.

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la quale sostituisce ed abroga le seguenti:

- ❑ N° 24/2002 in data 08/05/02;
- ❑ N° 36/03 in data 10/06/03;
- ❑ N° 63bis/03 in data 30/07/03;
- ❑ N° 26/04 in data 21/05/2004;
- ❑ N° 31/05 in data 11/05/2005;
- ❑ N° 62/05 in data 29/06/2005.

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi :

- degli art. 1161, 1164, 1174, 1231, del Codice della Navigazione;
- degli articoli 53 (violazioni commesse con unità da diporto), 55 (Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto) del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- ovvero dell'art. 650 del codice Penale.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario ed agli albi dei Comuni rivieraschi.

Ancona, lì 10/05/2006

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Sergio TAMANTINI